

COMUNE DI GRAMMICHELE



COMUNE DI GRAMMICHELE

(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO

COMUNALE

DEI

CONTRATTI

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTRATTI

TITOLO I

PRINCIPI E COMPETENZE

(emendato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 13-03-2009)

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, disciplina , tenendo presente la normativa ordinamentale introdotta dalle leggi regionali n.48/91, n.23/98 e n. 30/2000, e quella di settore vigente, l'attività negoziale dell'Ente diretta, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse, al perseguimento dei fini pubblici dell'Ente e delle finalità individuate dallo Statuto.

Ai fini del presente regolamento, nell'attività negoziale si possono distinguere tre fasi procedurali: la fase della scelta del contraente, la fase della stipula del contratto e quella dell'esecuzione del contratto.

Non sono disciplinati dal presente regolamento le convenzioni previste dagli artt. 24 e 25 della legge 142/90, le convenzioni urbanistiche, i contratti in cui il comune opera sulla base di parità con i soggetti privati e quei rapporti negoziali disciplinati da norme speciali in contrasto con le presenti disposizioni.

Seguono le speciali disposizioni di legge o regolamentari: il cottimo – appalto, gli incarichi professionali, le concessioni di costruzione e gestione, i procedimenti ablatori, le convenzioni socio-assistenziali.

Il regolamento per i lavori e le forniture in economia dovrà ispirarsi ai principi informativi dello statuto, del regolamento di organizzazione e del presente regolamento.

Art. 2

Principi generali

L'attività negoziale deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio, degli obiettivi e dei programmi del P.E.G. e degli altri strumenti programmatici.

Inoltre deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Tutti i contratti devono avere termini e durata certa e non sono suscettibili di rinnovo tacito.

Per tutti i rapporti negoziali, salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare natura del rapporto o da esigenze inderogabili ma non precostituite, devono essere utilizzati sistemi che consentano una comparazione delle offerte.

Tutti gli atti che comportano una spesa devono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore e le presenti disposizioni regolamentari, qualora fossero in contrasto con esse, saranno disapplicate in attesa del loro adeguamento.

Art. 3

Principi per gli incarichi professionali

Fermi restando le riserve e i rinvii dell'articolo precedente, il ricorso ad incarichi esterni è consentito solo in presenza di comprovate necessità, garantendo la massima trasparenza dei rapporti tra professionisti e amministrazioni nel rispetto delle regole deontologiche e professionali.

Di norma gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni, tranne in caso di vertenze giudiziarie o pareri tecnici o legali; devono essere conferiti nei modi e nelle forme previsti dalla legge, con l'esatta individuazione, dei tempi e modi della prestazione professionale, le necessarie indicazioni per il calcolo dell'onorario e per il suo pagamento e l'impegno della spesa presunta.

Di norma la determinazione delle competenze professionali viene effettuata sui minimi delle varie tariffe professionali, ferma restando la facoltà del professionista di accordare delle riduzioni.

All'Amministrazione deve essere riservata la facoltà di indicare ai professionisti le linee guida della loro prestazione, di esprimere il proprio giudizio con indirizzi e osservazioni, di valutare la convenienza e l'opportunità delle scelte professionali in rapporto agli interessi e agli obiettivi dell'ente.

Art. 4

Competenze e responsabilità

Anche in materia negoziale le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del Comune, del Segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento di organizzazione e dalle norme del presente regolamento.

Costoro, nell'espletamento delle loro funzioni e nell'esercizio delle competenze loro attribuite, sono responsabili del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità degli adempimenti loro affidati.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione e di impulso amministrativo degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatori, autorizzativi e di indirizzo; la definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, la loro assegnazione assieme alle relative risorse sono definite e determinate con atti, generali o puntuali, dell'organo esecutivo come individuato dalla legge e dallo Statuto.

Tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e le attività amministrative, che costituiscono attività di gestione, volti alla instaurazione dei rapporti negoziali determinati e derivanti dagli atti di cui al comma precedente sono riservate ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo Statuto e dai regolamenti.

I funzionari sono responsabili sia del rispetto degli indirizzi generali dell'azione amministrativa indicati dall'amministrazione che degli adempimenti conseguenti, dell'osservanza dei termini e del conseguimento dei risultati individuati dall'amministrazione.

Al responsabile del procedimento ex L.R. 10/91 e/o ex Legge 109/94 competono le funzioni previste dalla legge e i compiti previsti dal presente regolamento.

Art. 5

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, economico e sociale del comune mediante l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo e programmatori attribuiti alla sua competenza dell'articolo 32 della legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e dalle leggi speciali.

La programmazione e la previsione effettuate tramite la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, il programma triennale dei lavori pubblici,

costituiscono atti propedeutici e autorizzatori per la successiva attività della Giunta Comunale.

Esercita l'attività di controllo attraverso l'attività ispettiva e l'esame e l'approvazione del conto consuntivo.

Art. 6

La Giunta Municipale

La Giunta Municipale è organo propositivo e di impulso e nell'attività amministrativa compie tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti adottati in conformità alle suddette norme.

In conformità alle leggi vigenti e a quanto previsto dallo statuto e di competenza della Giunta l'adozione degli atti amministrativi che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio Comunale.

Inoltre compete alla Giunta l'adozione delle deliberazioni per la definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, per la loro assegnazione assieme alle relative risorse, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di gara, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. Queste competenze possono essere esercitate con l'atto di approvazione ed assegnazione del P.E.G. o del Piano degli Obiettivi oppure con puntuali deliberazioni.

Art. 7

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione con funzione di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del Segretario e dei dipendenti.

Nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente adotta, previo parere degli uffici competenti, le determinazioni di espletamento delle trattative private, ex art. 24 della legge 109/94, e di autorizzazione all'espletamento del cottimo-appalto, ex art. 24 bis della legge 109/94, per l'esecuzione di opere o lavori pubblici mediante gare informali.

Ogni sei mesi, nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione del programma, riferisce anche sull'attività svolta nel campo negoziale e sullo stato delle opere pubbliche, utilizzando le notizie fornite rispettivamente dai responsabili dell'ufficio contratti e dell'ufficio tecnico o, utilizzando le notizie fornite dai soggetti a cui sono state attribuite le funzioni del comma 3 bis dell'art. 51 della legge 142/90.

Art. 8

Settori e servizi

I soggetti a cui sono state attribuite le funzioni del comma 3 bis dell'art. 51 della legge 142/90, per la realizzazione dei programmi dei progetti e degli obiettivi affidati e nei limiti delle risorse loro assegnate esplicano la necessaria attività negoziale per lavori e per fornitura, assumendo il provvedimento a contrattare, i relativi impegni di spesa con l'individuazione del contraente previo confronto di offerte come previsto dai successivi artt. 17 e 18 e stipulando i relativi contratti nelle forme di cui al successivo art. 37.

Qualora i provvedimenti presupposti o finali di individuazione del contraente siano di esclusiva competenza di altri organi, il responsabile del procedimento, per i lavori pubblici, oppure il soggetto di cui al comma precedente, per le forniture, appronterà e sottoporrà la relativa proposta all'organo competente.

Il responsabile del settore nel provvedimento a contrattare attesterà l'impossibilità di utilizzare in applicazione dell'art. 36, comma 2 della L.R. 16-04-2003, le convenzioni **CONSIP S.p.A.**, per le forniture di beni e servizi di importo superiore ad **€ 100.000,00**.

Spettano, nei modi e con le procedure previste dal regolamento di contabilità, ai responsabili di settore i provvedimenti di liquidazione.

L'attività negoziale e quella presupposta e conseguente dei responsabili di settore deve seguire e rispettare le norme del presente regolamento e del regolamento di contabilità.

Art. 9

Responsabile del procedimento

Per i lavori pubblici, in applicazione dell'art. 7 della legge 109/94 e per i compiti previsti dalla stessa legge, il responsabile del programma triennale LL.PP. nomina il responsabile unico del procedimento per ogni singolo intervento previsto nel programma triennale per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

Per le forniture di beni o di servizi, il responsabile del procedimento, per i compiti previsti dalla L.R.10/91, è individuato, per tutte le varie fasi, nel soggetto a cui sono state attribuite le funzioni del comma 3 bis dell'art. 51 della legge 142/90.

In caso di contenzioso relativo a lavori o forniture di beni e servizi il responsabile del procedimento sarà l'apicale individuato ai sensi dell'art. 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d'appalto.

Restano fermi l'individuazione dei responsabili degli altri procedimenti e i relativi compiti dell'ufficio tecnico e dell'ufficio finanziario.

Art. 10

Commissioni di gara

Le gare per le licitazioni private e per il pubblico incanto e per le altre gare informali sono presiedute dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 bis dell'art. 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d'appalto. Fanno parte, inoltre, della commissione due dipendenti del servizio interessato per materia scelti dal presidente, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. L'esercizio delle funzioni è obbligatorio; i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze.

La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al Presidente.

Il Presidente della Commissione può richiedere la partecipazione alle operazioni di gara, con funzioni consultive del responsabile del Servizio Contratti e del Servizio Legale.

La commissione di gara, costituita come previsto dal precedente comma 1 esplica anche le altre funzioni previste dal presente regolamento.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quelle commissioni la cui composizione o nomina sono specificatamente disciplinati dalla legge del presente regolamento.

Art. 11

L'Ufficio contratti

L'Ufficio contratti, anche ai fini e agli effetti della L.R. 10/91, è l'unità organizzativa che cura la fase della stipula del contratto quando, ai sensi del presente regolamento, si concreta in un contratto in forma pubblica amministrativa.

Oltre i compiti previsti dal presente regolamento, quando si procede con le forme contrattuali di cui al punto 4 del successivo art. 37, compete all'ufficio contratti provvedere:

1. alle comunicazioni all'aggiudicatario, una volta divenuto esecutivo il verbale di gara;
2. alla verifica della regolarità della documentazione da allegare al contratto, non appena ricevuta dal responsabile del settore interessato;
3. alla richiesta della documentazione di rito all'aggiudicatario;
4. alla stesura del contratto per la stipula;
5. al calcolo dei diritti di segreteria relativi ai contratti in forma pubblica amministrativa e delle spese contrattuali;

6. alla registrazione ai fini fiscali del contratto;
7. alla tenuta e vidimazione dei registri e repertori previsti dalla legge e dal presente regolamento.
8. alle comunicazioni statistiche e fiscali, per i dati un suo possesso.

TITOLO II

OGGETTO DEI CONTRATTI

Art. 12

Lavori pubblici

Ai fini del presente regolamento per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizioni, recupero, ristrutturazioni, restauro e manutenzioni di opere e di impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture di beni e servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme che disciplinano i lavori pubblici qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

Indicativamente possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

- A) lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria, riparazione e conservazione tendenti a mantenere in efficienza le opere o i beni dell'ente;
- B) lavori di costruzione, ampliamento e trasformazione delle opere già esistenti;
- C) lavori di costruzione di nuove opere.

Per l'esecuzione di lavori pubblici le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e da quella nazionale, applicabile in Sicilia, al momento della pubblicazione del bando o della spedizione dell'invito.

Per i lavori di cui alle lettere B) e C) si applicheranno le relative norme della legge 109/94, nel testo recepito con la L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni e i criteri di affidamento previsti dalla normativa regionale e da quella nazionale applicabile in Sicilia al momento della pubblicazione del bando e della spedizione dell'invito. Per i lavori di cui alla lettera C) si procederà all'appalto integrato nei casi previsti dall'art 19 della legge 109/94, così come recepita dalla L.R 7/02 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i lavori di cui alla lettera A) si può anche procedere:

- in economia, come previsto dal vigente regolamento dei lavori in economia;
- mediante contratto aperto.

Art. 13

Forniture di beni

Ai fini del presente articolo per forniture di beni si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni o che, in generale, servono a rifornire l'Ente di cose mobili ivi compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, di adattamento e messa in opera, sia che riguardino cose già esistenti sia cose da costruire dallo stesso fornitore.

Sono comprese fra le forniture, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto supera l'importo del lavoro necessario.

La fornitura può avere per oggetto somministrazione periodiche o continuative oppure la fornitura in unica soluzione.

Nel caso di somministrazioni periodiche o continuative il contratto, in conformità a quanto stabilito con il provvedimento a contrattare, dovrà specificare tempi e modi della somministrazione e del relativo pagamento e per la parte non regolata si applicherà la disciplina dei contratti di somministrazione.

Se le caratteristiche del bene e le esigenze del servizio a cui il bene è destinato lo consentono, il preventivo, il capitolato, etc., approvato con il provvedimento a contrattare farà riferimento alle caratteristiche del bene evitando di indicare la ditta produttrice in modo da non ridurre la partecipazione delle ditte interessate in questi casi dell'aggiudicazioni si potrà fare riferimento oltre al prezzo, alla consegna, al costo di utilizzazioni e di altri elementi da individuare nel preventivo o capitolato e da indicare nei documenti che indicano e pubblicizzano l'appalto per il calcolo degli importi dei relativi corrispettivi si applicheranno i criteri previsti dal Decreto Legislativo 12-04-2006, n. 163 e s.m.i..

Art. 14

Forniture di servizi

Ai fini del presente regolamento i servizi sono, di norma, costituiti da qualsiasi utilità senza elaborazione o trasformazione di materia e senza aggiunte o modifiche al bene esistente e, pertanto, diversa dalla realizzazione di un opera, dall'esecuzione di un lavoro pubblico o dalla fornitura di un bene; utilità prodotta da una ditta con l'apporto della propria organizzazione e costituendo il risultato di una attività di lavoro con l'impiego dei mezzi necessari di proprietà della stessa ditta.

Per l'individuazione dei servizi si fa riferimento al D.Lgs. 163/2006 e a quelli che indicativamente si possono raggruppare come segue:

- a) servizi di gestione e/o manutenzione;
- b) servizi di gestione con assistenza per i servizi informatici;
- c) servizi di pulizia e/o custodia edifici;
- d) servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;
- e) servizi sanitari, sociali e assistenziali;
- f) servizi di refezione e ristorazione;
- g) servizi finanziari e bancari;
- h) servizi di trasporto pubblico;
- i) servizi pubblicitari ed inerenti manifestazioni pubbliche.

Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture di beni e servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme che disciplinano i lavori pubblici qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi comprendono anche l'esecuzione di lavori sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi, siano complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del totale e non costituiscono l'oggetto principale dell'appalto.

Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizio quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto. Sono comprese fra le forniture di servizi, altresì, e riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, non supera l'importo del lavoro necessario.

Rientrano fra le forniture di servizi anche quelle manutenzioni il cui oggetto non sia stato individuato a priori e consistenti nello svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per conservare, in un certo periodo di tempo, beni mobili o immobili in condizioni di attività e funzionamento qualora le prestazioni richieste non abbiano per oggetto un'attività di trasformazione, modificazioni o innovazione della realtà preesistente.

Rientrano fra i servizi pure quelle attività per il cui espletamento sono necessari beni strumentali, quali carburanti, pezzi di ricambio attrezzature, utensili, etc., che devono essere forniti dall'appaltatore.

Sono esclusi i servizi pubblici comunali, rientranti nelle competenze istituzionali dell'ente e nei quali l'ente esercita la sua potestà di imperio e per i quali al privato, mediante concessione, convenzione o affidamento ai sensi dell'art. 22 e della lettera f

dell'art. 32 della legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91, è trasferito il potere autoritativo del comune.

Art. 15

Norme comuni

I lavori e le forniture di beni e servizi possono essere eseguiti in economia secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, quando l'urgenza, la qualità della prestazione, le modalità di esecuzione, la loro limitazione nel tempo e nello spazio, la ridotta entità della spesa rendono irrealizzabile o antieconomico e non funzionale il ricorso alle altre procedure.

Per i contratti di durata e per quelli di somministrazione e per quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria protratta nel tempo, di norma e secondo le esigenze e le disponibilità finanziarie, i preventivi e le perizie potranno essere riferiti a un trimestre, ad un semestre o ad un anno, mentre, se possibile, la durata del contratto potrà essere riferita ad un anno, con facoltà per l'amministrazione di recesso o di rinnovo ogni trimestre o semestre.

Quando non sia possibile riportare la previsione contrattuale ad una delle fattispecie descritte negli articoli precedenti, l'ente può mettere in essere un contratto misto, cioè un contratto risultante dalla combinazione degli oggetti di cui ai precedenti articoli considerati unitariamente in dipendenza di un unico nesso obiettivo e funzionale, in modo da dar vita ad una convenzione unitaria e per la cui regolamentazione si farà capo alla disciplina dello schema negoziale prevalente.

Per i contratti misti di cui al comma precedente possono essere, già come preventivo o in capitolato, stabilite alcune caratteristiche peculiari di ciascun rapporto e i relativi obblighi dell'appaltatore, che integreranno lo schema negoziale prevalente.

Per avviare tempestivamente le procedure di acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici, l'ufficio economato formula, entro il mese di gennaio di ogni anno, un fabbisogno presunto calcolato nella percentuale massima del 70 per cento della media delle quantità di beni e servizi acquistati nei precedenti tre esercizi e, previa assegnazione dei relativi fondi, procede agli acquisiti con le procedure del presente regolamento.

TITOLO III
LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 16

Provvedimento a contrattare

Il procedimento negoziale inizia con il provvedimento a contrattare, che nel rispetto dell'art. 56 della legge 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 ed integrato con la L.R. 30/2000, deve contenere:

- il fine che si intende perseguire in relazione alla programmazione annuale e pluriennale e/o al P.E.G. e/o agli obiettivi assegnati;
- oggetto del contratto, specificato, se necessario, mediante progetti, preventivi, schede tecniche, etc.;
- le clausole particolari ritenute essenziali espressi, se necessario, in capitolati, fogli di patti e condizioni, preventivi, schede tecniche, etc.;
- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo, alla durata della prestazione e alle procedure, di quanto previsto dal successivo art. 37;
- le modalità di scelta del contraente;
- la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento di bilancio su cui graverà oppure l'indicazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento.

Qualora la spesa non risulti ancora finanziata, il provvedimento nel fare menzione della fonte e del tipo di finanziamento o del soggetto a cui farà richiesta, deve esplicitamente prevedere che non si darà corso alle procedure negoziali sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura di cassa.

Art. 17

Modalità di esecuzione

Il comune, nel rispetto dei criteri e delle procedure individuate con il presente regolamento, provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'acquisto delle forniture di beni e servizi con le seguenti modalità:

- a) in economia;
- b) in appalto;
- c) in concessione;
- d) in affidamento.

La modalità di esecuzione e di scelta del contraente, avente di norma carattere concorsuale, va motivata con riferimento a criteri di economicità efficienza e efficacia.

Il regolamento dei lavori e forniture in economia disciplinerà le attività per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi prevedendo criteri omogenei al presente regolamento ed i limiti per il ricorso all'esecuzione di lavori, all'acquisto di beni e servizi in economia.

Per gli appalti di lavori pubblici, fino all'attivazione dell'ufficio regionale dei pubblici appalti, si procederà, di norma, tramite pubblico incanto applicando le norme procedurali della legge 109/94 del testo coordinato con leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007.

Per gli appalti di fornitura di beni e servizi si procederà in ogni caso con comparizione di offerte, tranne in caso di esclusiva di una ditta, di urgenza o di pericolo, di particolari servizi o forniture che le loro caratteristiche devono essere affidati ad una ditta determinata. In queste due ultimi casi l'amministrazione inviterà o consulterà ditte o imprese di propria scelta e fiducia.

Art. 18

Modalità di appalto

Per l'appalto dei lavori, forniture e servizi le modalità di scelta del contraente, nei rispetti dei modi e dei metodi determinati dalle leggi regionali e nazionali e dalle norme comunitarie, si procederà con uno dei seguenti procedimenti:

- a) pubblico incanto, procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando può presentare offerta. E' reso noto mediante bando di gara, redatto e pubblicizzato come previsto dalle leggi regionali e dai successivi articoli;
- b) licitazione privata, procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono presentare offerte. Può essere preceduta da avviso di gara con il quale l'amministrazione informa della prossima licitazione ai fini della presentazione delle domande di partecipazione per l'eventuale pre-qualificazione dei soggetti da invitare;
- c) appalto concorso, con procedura aperta o ristretta;
- d) cottimo – appalto, procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati e iscritti in apposito albo possono presentare offerte;

e) trattativa privata, procedura negoziata in cui il comune consulta imprese di propria scelta e negozia con una o più di una i termini del contratto. Di norma è preceduta da gara informale, procedura negoziata in cui il comune chiede a più ditte di fiducia un'offerta in ribasso su un preventivo e con l'osservanza di procedure predeterminate. In caso di importi elevati o di soggetti particolari può essere preceduta da avviso di gara ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, anche per l'eventuale pre-qualificazione dei soggetti da invitare.

In caso di pre-qualificazione la scelta dei soggetti da invitare e con cui negoziare i termini del contratto sarà fatta dal funzionario apicale individuato ai sensi dell'art. 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d'appalto previa verifica dei requisiti da parte della commissione di gara costituita come prevista dal precedente art. 10.

In caso di trattativa privata determinata da motivi di urgenza o pericolo l'organo competente potrà acquisire le offerte ed aggiudicare l'appalto con lo stesso provvedimento a contrattare.

Art. 19

Bandi e avvisi di gara

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) bando di gara: il documento con cui il Responsabile del settore indice e rende pubblico un appalto da espletare mediante pubblico incanto, specificando i criteri per la partecipazione e l'aggiudicazione;
- b) avviso di gara: il documento con cui il Responsabile del settore dà notizia che indirà una licitazione privata o un appalto concorso o una trattativa privata, specificando i criteri per la presentazione delle domande di partecipazione e per la loro selezione;
- c) lettera di invito: il documento con cui il Responsabile del settore invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla licitazione;
- d) richiesta di offerta: il documento con cui il Responsabile del settore invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla trattativa privata;

Oltre le indicazioni di carattere generale e le indicazioni specifiche relative alla procedura di aggiudicazione, in ogni documento dovrà essere specificato: l'oggetto, l'importo, la scadenza, i documenti richiesti, la qualificazione della ditta, eventuale cauzione, le modalità di pagamento.

Inoltre il bando potrà prevedere se, in caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per colpa del primo aggiudicatario, l'appalto potrà essere

aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale, qualunque sia il metodo di aggiudicazione.

I bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici devono essere conformi alle prescrizioni del bando tipo di cui all'art. 20 della legge 109/94 del testo coordinato con leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007 e/o alle norme applicabili in Sicilia al momento della sua pubblicazione.

Resta impregiudicata, per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/06, mentre per quelli di importo inferiore i bandi di cui al primo comma dovranno essere modulati in rapporto all'importo e con le modifiche previste dal presente regolamento.

Per gli appalti fino a € 30.000,00 tutti i requisiti delle ditte sono dimostrati e provati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i.. Per importi superiori e fino a € 200.000,00 sono dimostrati come sopra indicato ma è facoltà dell'amministrazione chiedere a comprova della stipula dell'atto negoziale il deposito della relativa documentazione.

E' vietato l'inserimento dei bandi di gara è nelle lettere d'invito di qualsiasi clausola che richieda certificazioni di presa visione o comunque preveda modalità che possono comportare l'individuazione preventiva dei partecipanti alla gara.

Ai sensi del D.P.R. 445/00 e del relativo regolamento comunale il Responsabile del settore procedente, laddove sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, richiede all'amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione.

Art. 20

Pubblicità dei bandi e degli avvisi

La pubblicazione obbligatoria dei documenti di cui all'articolo precedente è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti e in particolare come previsto:

- dall'art. 29 della legge 109/94 del testo coordinato con leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007 per gli appalti di lavori pubblici. L'importo è determinato dalla somma dei lavori a base d'asta e degli importi per la sicurezza.
- dall'art. 35 della L.R. 7/02 e s.m.i. per gli appalti di forniture di beni e servizi.

Le stesse norme saranno applicate per la pubblicazione dei risultati di gara.

Inoltre i bandi e gli avvisi di gara saranno pubblicati sul sito Internet del Comune (www.comune.grammichele.ct.it) e all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 21

La cauzione provvisoria

Per partecipare agli appalti di lavori pubblici mediante pubblico incanto, cottimo appalto o trattativa privata si applica l'art. 30 della legge 109/94 del testo coordinato con leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007 sia per gli importi che per le modalità.

Per partecipare agli appalti di forniture di beni e servizi mediante pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata di importo superiore a € 30.000,00 è richiesta la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta. La stessa cauzione potrà essere richiesta per l'affidamento di forniture mediante gara informale. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa, mediante fidejussione bancaria o mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale. Resta fermo l'obbligo per l'aggiudicatario di costituire cauzione definitiva nei limiti posti dalla legge.

In ogni caso per la mancata stipula del contratto alla ditta inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente, compresa la segnalazione alle autorità competenti o alla Camera di Commercio per i provvedimenti di competenza e l'attivazione della procedura in danno.

Art. 22

L'offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta per le gare anche informali, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara o, in caso di trattativa privata, della scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni e/o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilità, il prezzo o il ribasso offerto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Per la valutazione e la verifica delle offerte anomale sarà applicata la vigente normativa al punto al di fuori dei casi legislativamente normati la commissione, qualora ritenga che l'offerta non garantisca l'esatta esecuzione dell'appalto, procederà all'aggiudicazione con riserva di verificare la composizione e la congruità dell'offerta richiedendo gli elementi e le notizie che riterrà necessari.

Art. 23

Termini per la ricezione delle offerte

Nei procedimenti di affidamento di lavori pubblici si applicano i termini previsti dalla vigente normativa regionale, che decorrono dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S; in caso di sola pubblicazione all'Albo Pretorio da quest'ultima data. In caso di trattativa privata la richiesta deve essere spedita almeno sette giorni prima della scadenza del termine di ricezione dell'offerta, salvo i casi di motivata urgenza..

Nei procedimenti per l'appalto di forniture di beni e servizi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini previsti dal D.Lgs. 163/06. Per gli importi inferiori si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nei procedimenti di pubblico incanto per la fornitura di beni e servizi si applica il termine di 15 giorni previsto dall'art. 64 del R.D. 23-05-1924, n. 827, ridotto in caso di urgenza o per gli importi inferiori a € 30.000,00 a non meno di 7 giorni con espressa motivazione inserita nel provvedimento a contrattare. I termini decorrono in ogni caso dalla data di pubblicazione del bando;
- b) in caso di licitazione provata il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 21 giorni dall'invio delle lettere di invito a mezzo raccomandata;
- c) in caso di trattativa privata non può essere inferiore a 7 giorni dall'invio della richiesta che dovrà essere contemporanea per tutte le ditte, salvo i casi di motivata urgenza.

Il computo dei termini è fatto a giorni liberi non calcolando il giorno iniziale ma quello finale. Inoltre se il giorno finale è festivo o chiusura degli uffici comunali il termine scade il giorno successivo lavorativo. Quando è stata fissata un'ora determinata il termine per la ricezione delle offerte scade all'ora fissata del giorno finale.

Nelle gare per gli appalti sia di lavori che di forniture, le offerte debbono pervenire all'ufficio protocollo del Comune, mediante raccomandata espressa o servizio celere del servizio postale oppure consegnate direttamente, entro un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara oppure entro l'ora prevista nell'invito o nel bando.

Art. 24

Celebrazione della gara

Tutte le gare formali saranno celebrate dall'apposita commissione prevista dall'art. 10, presieduta dal soggetto ivi previsto, tranne per il cottimo – appalto che sarà presieduta dal responsabile di settore.

Per i pubblici incanti, le licitazioni private e per il cottimo, sarà celebrata una pubblica gara nel luogo, ed ora stabiliti nel bando o nella lettera di invito.

Qualora la gara debba essere rinviata per più di due ore oppure ad un giorno successivo, il presidente o il segretario della commissione darà specifica menzione nel verbale di gara ed a tutti i partecipanti presenti alle operazioni del nuovo orario o del nuovo giorno. Se invece deve essere rinviata a data da stabilire, pubblicherà apposito avviso all'Albo pretorio del Comune.

Per le trattative private con gara informale e gli appalti concorsi le sedute della commissione non sono pubbliche, ma i risultati pubblicati all'albo, eventualmente in uno con la determina di approvazione o aggiudicazione per la sospensione e i rinvii si applicano le disposizioni del comma precedente, se e in quanto compatibili.

Art. 25

Svolgimento della gara

Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.

Il Presidente, assistito dagli altri componenti la commissione, dichiarata aperta la gara, deposita sul tavolo e a vista le offerte, pervenute numerate secondo l'ordine del protocollo, facendone constare l'integrità, informa sulla procedura che sarà seguita e sulle prescrizioni del bando e della lettera di invito. Indi, secondo l'ordine di numerazione, procede all'apertura dei plichi effettuando l'esame dei documenti richiesti, ammettendo le ditte in regola o escludendo motivatamente le altre.

Il plico contenente la documentazione delle ditte, distinguendo quelle ammesse da quelle non ammesse, viene affidato al Segretario della commissione di gara, mentre la

busta con l'offerta, distinguendo quelle ammesse da quelle non ammesse, numerata nello stesso ordine del plico, viene depositata a vista sul tavolo.

Ultimato l'esame dei documenti di tutte le ditte, il Presidente annuncia quante sono state quelle ammesse e quelle non ammesse, indi procede all'apertura delle offerte delle ditte ammesse e di quelle non ammesse, dandone lettura ad altra voce.

Ultimata la lettura di tutte le offerte ammesse e di quelle escluse, il Presidente procede all'aggiudicazione secondo il metodo prescelto, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse.

In caso di sospensione della gara il Presidente disporrà la custodia dei plichi e delle offerte in contenitori sigillati, dando atto nei relativi verbali delle suddette operazioni e di quelle della successiva apertura.

Nell'ambito della gestione tecnica e amministrativa prevista dallo statuto, spetta al Responsabile di settore interessato la redazione del verbale delle gare informali con l'assistenza di un testimone e di un segretario verbalizzante scelto tra i dipendenti del servizio. Allo stesso Responsabile di settore compete il provvedimento di affidamento.

Art. 26

Verbale di gara e aggiudicazione

L'aggiudicazione è l'atto con cui si accerta e si rende nota l'offerta più vantaggiosa e si attribuisce l'appalto. Di norma, e salva diversa indicazione nel bando di gara o nella lettera d'invito il verbale con il quale viene aggiudicata la gara, rappresenta l'atto conclusivo del procedimento.

Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dai componenti della commissione e dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato per almeno **3 (tre) giorni** consecutivi non festivi, all'Albo Pretorio del Comune.

Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento a mezzo raccomandata A.R.. Nelle gare pubbliche nello stesso modo e dagli stessi soggetti viene data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazioni anche agli altri partecipanti.

In assenza di rilievi o contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

In caso di rilievi e di contestazioni il responsabile del procedimento per gli appalti di lavori pubblici, o il responsabile di settore competente per materia in caso di forniture, sono tenuti a decidere entro il termine perentorio di giorni dieci dalla loro trasmissione.

Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo.

Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il soggetto competente per materia, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo e definitivo, è tenuto a consegnare i lavori o ad ordinare le forniture all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi precedenti senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

In caso di trattativa privata, con o senza gara, l'aggiudicazione avviene con il provvedimento monocratico e sarà comunicata come previsto dal successivo art. 32.

Nei casi in cui si dovrà procedere alla stipula del contratto nelle forme di cui ai nn. 3 e 4 del successivo art. 37, il provvedimento di aggiudicazione è trasmesso all'ufficio contratti per i provvedimenti di competenza.

TITOLO IV

LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Art. 27

Pubblico incanto

Il pubblico incanto è il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti d'appalto, informato al principio del libero accesso alle gare, costituisce una procedura "aperta" in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti prescritti e previsti dal bando può presentare offerta.

Il metodo con cui celebrare il pubblico incanto è quello delle offerte segrete.

I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo fra appalto di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore.

Le fasi del procedimento del pubblico incanto sono le seguenti:

- 1) provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente art. 16, contiene l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente e, di norma, approva il relativo bando;
- 2) bando di gara, di norma approvato con il provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente art. 19, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;

- 3) pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia integrate dalla disciplina del precedente art. 20;
- 4) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti artt. 22 e 23;
- 5) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dal bando e che sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
- 6) effettuazione dell'incanto previo confronto delle offerte ammesse;
- 7) aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
- 8) proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dall'art. 26 e dall'art. 32.

Art. 28

Licitazione privata

La licitazione privata, procedura ristretta, alla quale partecipano solo ditte invitate dall'ente, è ammessa solo nei casi di concessione e gestione di opere pubbliche e per gli appalti di forniture di beni e servizi nei casi previsti dal D.Lgs. 163/06 ed inoltre:

- quando trattasi di beni che per particolarità tecniche o qualitative possono essere forniti solo da alcune e ben individuate ditte, che diano garanzie da verificare tramite pre - qualificazione;
- quando trattasi di servizi che per la loro particolarità o delicatezza debbono essere espletati da ditte di fiducia, che diano garanzie da verificare tramite pre - qualificazione.

Nel rispetto delle procedure disciplinate dal Decreto Legislativo riportato al primo comma, di norma saranno invitate tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta ed in possesso dei requisiti richiesti.

Sarà redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti artt. 19 e 20, fissando il termine per l'invio delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dal D.L.gs. 163/06 per le forniture di beni e servizi sopra la soglia comunitaria, ed almeno 15 giorni dalla pubblicazione per gli appalti sotto la soglia.

Il Responsabile del settore interessato, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 18, approverà l'elenco delle ditte da invitare e di quelle da escludere, alle quali comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.

Le lettere di invito, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 19 e 20, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte ammesse a mezzo di

raccomandata A.R., entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle istanze di partecipazione.

Il termine per la ricezione delle offerte per gli appalti sopra la soglia comunitaria non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, riducibile a 26 nei casi previsti dal citato decreto. Per gli appalti sotto soglia il termine potrà essere inferiore a 21 giorni.

Il metodo di celebrare la licitazione è quello delle offerte segrete.

I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia con la distinzione fra gli appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in questo ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà l'art. 73 lett. c) e l'art. 76 del R.D. 23-05-1924, n. 827, con l'individuazione dell'offerta anomala come previsto dall'art. 22 del presente regolamento.

Le fasi del procedimento della licitazione privata sono le seguenti:

- 1) provvedimento a contrattare che, come previsto dal precedente art. 16, contiene l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi di deroga al pubblico incanto, e di norma, approva la lettera di invito;
- 2) pubblicazione dell'avviso di gara;
- 3) preselezione delle ditte da invitare, applicando i criteri i sopra esposti;
- 4) diramazione degli inviti con lettera raccomandata A.R. che, come previsto dal precedente art. 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;
- 5) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti artt. 22 e 23;
- 6) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei limiti e nei modi previsti dalla lettera di invito e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
- 7) effettuazione della gara previsto confronto delle offerte ammesse;
- 8) proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione, come previsto dagli artt. 26 e 32.

Art. 29

La trattativa privata

La trattativa privata, procedure negoziale in cui l'ente, dopo aver interpellato ditte di propria scelta e di provata serietà e capacità tecnico-economica, negozia con una o più di

una i termini del contratto. E' regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, dalle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento.

Quando possibile l'ente tratterà con le ditte iscritte all'albo comunale, integrate, in caso di insufficienza di ditte idonee, per raggiungere il numero minimo di cinque gli appalti di lavori pubblici e il numero minimo di tre per le forniture di beni e servizi fino a € **30.000,00**, e il numero minimo di cinque per appalti di importo superiore a € **30.000,00**, con altre scelte fra quelle che si sono segnalate o hanno pubblicizzato il loro prodotti o servizi.

Per gli appalti di lavori pubblici si applicherà l'art. 24 della legge 109/94 del testo coordinato con leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007; il ricorso alla trattativa privata è autorizzato dal legale rappresentante dell'ente su richiesta del responsabile del procedimento, se nominato, e previo parere del responsabile dell'area competente.

Per le forniture di beni fino a € **100.000,00** e di servizi fino alla soglia comunitaria e consentito l'affidamento a trattativa privata quando ricorre una delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 163/00 oppure dell'art. 41 del R. D. n. 827/24.

Per le forniture di beni e servizi fino a € **50.000,00** è consentito l'affidamento a trattativa privata quando l'urgenza o la natura dei prodotti o le esigenze organizzative, motivate nel provvedimento a contrattare, rendono antieconomico ed inefficiente il ricorso ad altre procedure.

La Giunta Municipale, inoltre, può autorizzare a procedere direttamente a trattativa privata per importi superiori a quelli previsti ai due commi precedenti, tranne nei casi di espresso divieto di legge, quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio e i tempi per il pubblico incanto, siano evidenti la necessità e la convenienza, sussiste una situazione tale che il rinvio dell'intervento per il tempo necessario all'espletamento di una gara comprometterebbe la tempestività dell'intervento stesso.

La trattativa privata, inerente i lavori o la fornitura di beni e servizi, per importi inferiori a € **10.000,00** può essere esperita senza gara informale, con una procedura negoziale in cui il responsabile consulta imprese di propria scelta e negozia con una o più di una i termini del contratto. In questo caso l'organo competente potrà provvedere nel provvedimento a contrattare l'aggiudicazione al miglior prezzo a corpo. Inoltre potrà procedere all'aggiudicazione con lo stesso provvedimento a contrattare.

Le richieste di offerta, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 19 e 23, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte interessate. In caso di urgenza il termine per la presentazione delle offerte può essere motivatamente ridotto.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, distinta da quella, eventualmente, contenente documentazione o depliant.

I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo tra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in questo ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà di norma l'art. 73 lettera c) e l'art. 76 del R. D. 23-5-1924 n. 827.

La trattativa privata, esperita con gara informale, prevede procedure e tempi vincolanti per l'ente e per i partecipanti.

Le fasi del procedimento della trattativa privata mediante gara informale sono le seguenti:

- 1) provvedimento a contrattare con individuazione del fine, dell'oggetto del contratto, della sua forma e delle clausole, della spesa necessaria, dei requisiti del contraente, dei motivi che consigliano il ricorso alla trattativa;
- 2) diramazione della richiesta di offerta con lettera Raccomandata A. R. o da notificare che, nel rispetto dei principi del precedente art. 19, contiene le condizioni e le regole che disciplinano il contratto costituendone l'atto propulsivo e fondamentale;
- 3) ricezione delle offerte che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 22, 23;
- 4) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta e sono in possesso dei requisiti richiesti. Il rispetto dei termini e dei modi previsti dalla lettera di richiesta è tassativo solo per le trattative con gara informale, negli altri casi saranno ammesse le offerte pervenute prima dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste;
- 5) confronto delle offerte ammesse;
- 6) aggiudicazione secondo il metodo prescelto con provvedimento del soggetto competente, applicando eventuali procedure per la verifica delle offerte così dette anomale;
- 7) comunicazione all'interessato, come previsto dal successivo art. 32.

In ogni caso se non sono conosciute ditte idonee, e pertanto non sarà applicabile il comma secondo, e nei casi previsti dalle norme vigenti sarà redatto e pubblicato apposito

avviso come previsto dai precedenti articoli 19 e 20, fissando in almeno 15 giorni dalla pubblicazione, il termine per l'invio delle domande di partecipazione. In questo caso l'offerta sarà richiesta dal responsabile di settore a tutte le ditte idonee che hanno fatto richiesta di invito, con esclusione di ditte che non hanno adempiuto diligentemente a precedenti rapporti contrattuali con l'ente, alle quali il responsabile del settore comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.

Nei casi in cui al precedente comma la procedura avrà inizio con il provvedimento a contattare che, come previsto dall'art. 16 approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto. Proseguirà con la pubblicazione dell'avviso di gara, con la preselezione delle ditte da invitare e con le altre fasi di cui ai precedenti commi.

Qualora in un procedimento di pubblico incanto o di licitazione privata siano pervenute solo una o due offerte, però non ammesse perché fuori termine o per irregolarità formali se ricorrono gli estremi dell'urgenza, la Giunta può autorizzare a procedere a trattativa privata all'affidamento dell'appalto alla ditta che ha fatto l'offerta più vantaggiosa. La proposta di deliberazione e il relativo provvedimento di aggiudicazione devono motivare il ricorso a questa procedura.

Compete, altresì, alla Giunta la concessione dei servizi socio-assistenziali con i limiti e le procedure dell'art. 15 della L.R. 08-01-1996, n. 4.

Art. 30

Appalto concorso

Quando è opportuno valutare la convenienza dell'offerta e la sua conformità alle esigenze pubbliche sia sotto il profilo tecnico che economico ed inoltre è necessario, per la specifica natura dell'opera o del prodotto o del servizio, rispettare un equilibrio fra valore del contratto e i costi della procedura, l'ente può procedere tramite appalto concorso ma solo con procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti richiesti può partecipare.

Per le opere pubbliche, qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto si applicano gli artt. 20 e 21 della legge 109/94 del testo coordinato con leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007.

Per le forniture di beni e di servizi, qualunque sia l'importo e l'oggetto si applica la relativa normativa di attuazione delle direttive comunitarie.

Per la nomina e il funzionamento della commissione giudicatrice si applica la disciplina prevista dalla legge 109/94 del testo coordinato con leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007 e dal D.Lgs. 163/2006.

Il metodo è quello delle offerte segrete; i criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia.

Art. 31

Cottimo appalto

Il cottimo appalto è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento di lavori di importo fino a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 24 bis della legge 109/94 del testo coordinato con leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007, o per l'esecuzione dei lavori in economia di importo non superiore a € 200.000,00 disciplinati dal regolamento sui lavori in economia.

Il ricorso al cottimo appalto è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informatiche previo parere degli uffici competenti.

Il verbale della gara ufficiosa presieduta dal responsabile del settore o, in caso di delega, dal responsabile del procedimento, con l'assistenza di due testi nominati dallo stesso, segue la procedura prevista dall'apposito regolamento dei lavori in economia nella parte relativa all'appalto con il sistema del cottimo.

L'affidamento mediante cottimo è disposto dal responsabile del settore, dopo espletamento della gara ufficiosa con l'approvazione definitiva dell'affidamento.

TITOLO V

LA FASE CONTRATTUALE

Art. 32

Comunicazione dell'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale o in caso di trattativa privata, il responsabile del procedimento per gli appalti di lavori pubblici, oppure il responsabile del settore interessato, oppure il responsabile del servizio contratti nei casi in cui è prevista la stipula contrattuale nelle forme di cui ai punti 3 e 4 del successivo articolo 37, divenuta definitiva l'aggiudicazione provvede alla sua comunicazione o con notifica o

a mezzo raccomandata A.R. assieme all'invito, se necessario, a presentare i documenti di rito necessari per la stipula del relativo atto negoziale.

All'uopo l'aggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di rito con la stessa procedura prevista dal successivo art. 33.

Qualora l'aggiudicatario non provveda neanche dopo rituale diffida, il responsabile del procedimento, oppure il responsabile del settore interessato con atto motivato, inizia il procedimento per la revoca dell'aggiudicazione, adottando i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni, ed, eventualmente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, come previsto dal precedente art. 19.

Contemporaneamente alla comunicazione all'aggiudicatario, il responsabile del settore interessato, provvede alle comunicazioni e alle pubblicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 33

Documentazione

L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni o nei termini prefissati nel bando e nell'invito, la documentazione relativa al possesso dei requisiti attestati nelle dichiarazioni presentate in sede di gara ai sensi del precedente art. 19, la documentazione prescritta dalle così dette leggi antimafia, la cauzione, le ricevute dei versamenti per diritti e spese, tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito.

Per le ditte iscritte all'albo fornitori, quando l'importo contrattuale è inferiore € **25.000,00**, la documentazione di rito è sostituita da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, avente lo stesso contenuto.

Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi.

In ogni caso per la presentazione e ricezione della documentazione di rito si applicano le norme sulla semplificazione amministrativa scaturendo dall'applicazione della legge 127/97 e s.m.i..

Il responsabile del settore interessato o del servizio contratti, in relazione alle forme contrattuali di cui al successivo art. 37, provvede alla verifica della regolarità della documentazione e della cauzione e alla eventuale diffida.

Art. 34

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è dovuta:

- **per lavori** come previsto dall'art. 30 della legge 109/94 del testo coordinato con leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007, tranne per importi contrattuali inferiori a € 150.000,00;
- **per forniture di beni e servizi** nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto tranne che per le forniture di beni e servizi di importo inferiore ad € 30.000,00 la cui prestazione non sia continuativa e il pagamento sia previsto in un'unica soluzione al termine e previa verifica della prestazione; la cauzione definitiva potrà essere prestata:
 - mediante polizza fideiussoria assicurativa;
 - mediante polizza fideiussoria bancaria;
 - mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale.

In caso di cauzione provvisoria prestata mediante deposito in contanti presso la tesoreria, la stessa potrà essere commutata, previa eventuale integrazione, in definitiva. Di ciò sarà dato atto nel contratto e comunicazione all'ufficio finanziario.

La cauzione sarà svincolata per i lavori pubblici come previsto dall'art. 30 della legge 109/94 e s.m.i., mentre per le forniture dopo il collaudo e dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione oppure dopo l'attestazione di regolare adempimento contrattuale da parte del responsabile del servizio destinatario del bene o del servizio.

In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo, anche per mancata prestazione della cauzione definitiva, il responsabile del procedimento o il responsabile del settore interessato potrà procedere, se previsto nel bando di gara, all'aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria finale come previsto dal precedente art. 19.

Art. 35

Inadempimenti contrattuali

Il responsabile del settore, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, non invita a gare informali per un periodo di tre anni l'appaltatore che, dopo l'aggiudicazione, si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l'esito finale del contratto, ovvero si sia reso inadempiente ai seguenti obblighi:

- a) presenza in cantiere durante l'esecuzione dell'opera soltanto di soggetti autorizzati;
- b) rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro nei cantieri;
- c) esecuzione di un'opera collaudabile;

- d) subappalto di lavori in presenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
- e) stipulazione del contratto entro trenta giorni dalla diffida inviata dall'amministrazione;
- f) presa in consegna dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto;
- g) adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori.
- h)

Art. 36

Spese e diritti

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno incassati nei relativi capitoli di bilancio.

L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, spese di riproduzione, rimborso stampati.

L'ammontare dei diritti di segreteria per i contratti in forma pubblica amministrativa sarà calcolato in base alle vigenti disposizioni e ripartito e devoluto fra il Segretario rogante pro tempore, l'agenzia per la gestione dell'Albo dei segretari e il Comune nelle misure previste dalla legge.

I diritti di segreteria devono essere riscossi su tutti i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa.

Restano esclusi dall'esazione dei diritti di segreteria le scritture private in quanto manca il rogito del segretario, che ne è il presupposto indispensabile.

Sono soggetti a registrazione tutti i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e per scrittura privata autenticata, compresi gli atti aggiuntivi, indipendentemente dal loro valore.

La registrazione deve essere richiesta improrogabilmente dalla data della stipula del contratto, pena l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 37

Forme contrattuali

Nel rispetto delle norme vigenti la forma contrattuale verrà determinata tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:

1. mediante scambio di corrispondenza e ordine da parte dell'amministrazione oppure offerta e successivo ordine, per lavori, per le forniture o i servizi a pronta

consegna e che non prevedono particolari garanzie entro l'importo di € **10.000,00** oltre IVA;

2. mediante sottoscrizione dell'offerta contratto e/o del capitolato d'oneri e/o del verbale di aggiudicazione per l'esecuzione di lavori e per forniture di beni e servizi che non prevedono particolari garanzie, il cui corrispettivo sarà pagato solo a prestazione avvenuta, entro l'importo di € **15.000,00** oltre IVA;
3. mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso per l'esecuzione di opere e lavori o per forniture di beni e servizi, il cui importo non superi € **30.000,00**;
4. mediante contratto in forma pubblica amministrativa in tutti gli altri casi.

In ogni caso la presentazione di offerta e la sottoscrizione di atti o documenti impegna immediatamente i privati mentre l'impegno dell'amministrazione è subordinato all'assunzione dei necessari provvedimenti e, dopo la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa, alla relativa comunicazione da parte del soggetto a cui è stata attribuita la capacità contrattuale.

Si deve prescindere dalla stipulazione del contratto per importi non superiori a € **30.000,00**, allorché il verbale di gara, dopo essere divenuto esecutivo, venga trasmesso in copia all'aggiudicatario e questi lo accetti. In tal caso il processo verbale di aggiudicazione, divenuto esecutivo equivale per ogni legale effetto al contratto.

Gli atti di cui ai punti 2 e 3 vanno registrati nel registro previsto dal successivo art. 39 a cura del responsabile del settore competente con l'indicazione delle parti, dell'oggetto, e dell'importo.

Gli atti e i contratti di cui al punto 4 sono soggetti al versamento dei diritti di cui all'art. 36 la cui riscossione è obbligatoria.

Art. 38

La stipula dei contratti

In materia negoziale la rappresentanza esterna del Comune, espressa mediante manifestazione formale dell'Ente, è esercitata dai singoli responsabili di settore.

Per le forme contrattuali previste ai punti 2 e 3 del precedente articolo la volontà del fornitore si manifesta con l'offerta mentre quella dell'Ente con l'ordine o la sottoscrizione per conferma dei documenti previsti dal precitato punto 2 dell'art. 37.

Per le forme previste ai punti 3 e 4 dell'art. 37 mediante sottoscrizione contestuale degli atti negoziali ivi previsti.

I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal Segretario Comunale, che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio, sulla registrazione e sulla osservazione di detti contratti.

Per la stipulazione dei contrattili lavori pubblico si applica l'art. 21 bis della Legge 109/94 del testo coordinato con leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007 e l'art. 109 del D.P.R. 554/1999.

Art. 39

Le registrazioni

Gli atti di cui punto 4 dell'art. 37 sono trascritti nel repertorio e sono assoggettabili a registrazione a spese dell'appaltatore ed a cura dell'ufficio contratti

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, gli atti negoziali previsti ai punti 2 e 3 dell'art. 37, sono registrati, a cura del responsabile del settore competente in uno o più registri in cui riportare le notizie di cui al successivo terzo comma per lavori pubblici, forniture di beni e servizi.

In ogni caso saranno riportati a cura del Responsabile del settore interessato, in ordine di aggiudicazione tutti gli appalti dell'anno, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, dell'aggiudicatario e della data di aggiudicazione.

Ogni responsabile di settore, entro il mese di **gennaio** di ogni anno, comunicherà al responsabile dell'ufficio contratti i dati relativi ai contratti conclusi nell'anno precedente e non registrati. Il responsabile dell'ufficio contratti entro il mese di **aprile** comunicherà nelle forme previste dalla legge, all'anagrafe tributaria, i dati previsti dal D.M. 06-05-1994 (G.U. n. 127 del 02-06-1994) relativi ai contratti non registrati non inferiori a **€ 15.000,00**, IVA compresa, conclusi nell'anno precedente **per lavori, forniture di beni e servizi, somministrazione e trasporto**.

I registri sono pubblici e consultabili a semplice richiesta informale da parte di tutti i cittadini, mentre l'estrazione di copie è soggetta a richiesta in bollo e al pagamento delle spese di riproduzione, diritti ed eventuale bollo.

Art. 40

Contenuto degli atti negoziali

Tutti gli atti negoziali, in cui si estrinseca la volontà delle parti contraenti, qualunque sia la forma ai sensi del precedente art. 37, oltre all'esatta individuazione del contraente e alle clausole di rito, dovranno indicare:

- l'oggetto dell'appalto, con l'esatta quantità e qualità dei lavori o delle forniture;
- l'importo, i tempi e le modalità di pagamento, compresa l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere;
- in termini di esecuzione di consegna e di eventuale collaudo;
- le eventuali penalità e/o l'eventuale previsione dell'esecuzione d'ufficio.

Ai fini della interpretazione complessiva e della loro conservazione, a tutti gli atti negoziali si applicano le norme dell'art. 1362 del Codice Civile.

Per detti fini, fanno parte integrante anche se non allegati le schede tecniche, i preventive, i capitolati, i progetti con disegno, le proposte, le offerte, il provvedimento a contrattare.

In applicazione dell'art. 110 del D.P.R. 554/1999 fanno parte integrante del contratto anche il capitolato generale, il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi, i piani di sicurezza, il crono programma.

I documenti di cui ai precedenti commi vengono elencati nel contratto siglati dalle parti e conservati assieme all'originale.

Art. 41

Esecuzione degli atti negoziali

La consegna dei lavori o l'ordine delle forniture dovrà, ai fini del computo del tempo per l'adempimento, avere data certa.

Non sono ammesse cessioni e di norma variazioni, subappalti, proroghe, sospensioni, tranne che nei casi previsti dalla legge e previa richiesta motivata e debitamente autorizzata.

Per l'esecuzione di lavori si applicano le norme vigenti nella Regione Siciliana sia per la conduzione e i pagamenti che per il collaudo; per le forniture di beni e servizi si applicano, oltre alle norme che regolano le pubbliche forniture, le relative norme del Codice Civile.

Fermi restando i compiti della direzione lavori, dell'esatta esecuzione dei lavori è responsabile il responsabile unico del procedimento, mentre delle forniture di beni e servizi è responsabile il responsabile del settore o del servizio destinatario.

I predetti responsabili dovranno contestare immediatamente le eventuali inadempienze per verificarne in contraddittorio con la controparte il richiesto esatto adempimento.

Per la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione di lavori pubblici si applica l'art. 31 bis della legge 109/94; per quelle relative alle forniture non appianate in via transattiva, si applicano le norme vigenti comprese quelle previste dal D. Lgs. 163/06 in relazione all'oggetto del contratto.

Degli eventuali inadempimenti deve essere data comunicazione a tutti i responsabili di settore affinché tengano conto per l'invito in successive gare.

Art. 42

Liquidazione e pagamenti

Per le modalità di liquidazione e di pagamento si applicano le norme vigenti in materia, integrate da quelle del vigente regolamento comunale di contabilità.

I termini e i modi di pagamento devono essere esplicitati nel provvedimento a contrattare e nella richiesta di offerta, nella lettera di invito o nel bando di gara ed, inoltre riportati nel contratto.

Per i lavori pubblici di importo contrattuale inferiore a € 20.000,00 si può procedere alla liquidazione e al pagamento in unica soluzione, previo certificato di regolare esecuzione, da parte del responsabile del settore. Per quelli di importo superiore, liquidabili a stati di avanzamento dovranno essere effettuate le verifiche prescritte dalla normativa vigente da parte del direttore dei lavori o, in mancanza, da parte del responsabile del servizio interessato.

Per le forniture di beni il responsabile del servizio interessato adotterà l'atto di liquidazione dopo aver assunto in carico i beni acquistati e se necessario provveduto al loro collaudo e al loro inventario.

Per le forniture di servizi il responsabile del servizio beneficiario adotterà l'atto di liquidazione dopo aver verificato la loro regolare esecuzione e se necessario gli adempimenti fiscali e assicurativi.

All'atto di liquidazione, che dovrà rispettare le modalità e le forme previste dal regolamento di contabilità, seguirà l'ordinazione del pagamento mediante emissione del relativo mandato di pagamento da parte del servizio finanziario, nei tempi e modi previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 43

Subappalto

Qualora l'aggiudicatario in sede di offerta abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto, lo stesso è consentito previa verifica da parte dell'ente appaltante dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 18 della legge 19-03-1990, n.55 e s.m.i..

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 44

Norme di riferimento

Sono norme di riferimento:

Per i lavori pubblici:

- la L. R. 2-08-2002, n. 7 ;
- la L. R. 19-05- 2003, n.7 ; la legge 11-02-1994, n. 109, recante “ Legge quadro in materia di lavori pubblici”, del testo coordinato con leggi regionali nn. 7/2002, 7/2003, 16/2005 e 20/2007.
- il D.P.R. 21-12-1999, n. 554, recante “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici legge 11-02-1994, n.109, e s.m.i.”;
- il D.M. 19-04-2000, n.145, “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11-02-1994, n. 109, e s. m.i.”;
- il D.P.R. 25-01-2000, n. 34 “Regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11-02-1994, n. 109 e s.m.i.”;
- il D.M. 03-08-2000, n. 294 “Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzioni dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici” come modificato con D.M. 24-10-2001, n. 420;
- il D.M. 02-12-2000, n. 398 “Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della legge 11-02-1994, n. 109 e s.m.i. “;

Per le forniture di beni:

- la L.R. 02-08-2002, titolo II come modificato ed integrato dalla L.R. 19-05-2003, n. 7 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 163/2006;
- l'art. 36 della L.R. 16-04-2003, n. 4.

Per le forniture di servizi:

- la L.R. 02-08-2002, titolo II come modificato ed integrato dalla L.R. 19-05-2003, n. 7 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 163/2006;
- l'art. 36 della L.R. 16-04-2003, n. 4.

Eventuali modifiche o integrazioni delle norme di riferimento, comportano, in attesa del suo adeguamento, la disapplicazione delle norme del presente regolamento in contrasto con la nuova normativa di riferimento.

Art. 45

Rinvio

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quando disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia contrattuale.

Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo Statuto Comunale.

L'organizzazione dell'ente sarà adeguata ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alle disposizioni vigenti sul responsabile del procedimento, sul diritto di accesso e sull'autocertificazione adottando le disposizioni regolamentari e le idonee misure organizzative, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 46

Pubblicità

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento EE. LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia del presente regolamento sarà consegnata ai responsabili di settore e dei servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi del 2° comma dell'art. 197 del vigente Ordinamento EE. LL., verrà pubblicato successivamente alla esecutività della delibera di approvazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione a chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

Regolamento Comunale dei Contratti

INDICE

TITOLO I PRINCIPI E COMPETENZE

- Art. 1 Oggetto**
- Art. 2 Principi**
- Art. 3 Principi per incarichi professionali**
- Art. 4 Competenze e responsabilità**
- Art. 5 Il Consiglio Comunale**
- Art. 6 La Giunta Municipale**
- Art. 7 Il Sindaco**
- Art. 8 Settori e servizi**
- Art. 9 Responsabile del procedimento**
- Art. 10 Commissioni di gara**
- Art. 11 L'ufficio contratti**

TITOLO II OGGETTO DEI CONTRATTI

- Art. 12 Lavori pubblici**
- Art. 13 Forniture di beni**
- Art. 14 Forniture di servizi**
- Art. 15 Norme comuni**

TITOLO III LA SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 16 Provvedimento a contrattare**
- Art. 17 Modalità di esecuzione**
- Art. 18 Modalità di appalto**
- Art. 19 Bandi e avvisi di gara**
- Art. 20 Pubblicità dei bandi e degli avvisi**
- Art. 21 La cauzione provvisoria**
- Art. 22 L'offerta**
- Art. 23 Termini per la ricezione delle offerte**
- Art. 24 Celebrazione della gara**
- Art. 25 Svolgimento della gara**
- Art. 26 Verbale di gara e aggiudicazione**

TITOLO IV LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

- Art. 27 Pubblico incanto**
- Art. 28 Licitazione privata**
- Art. 29 La trattativa privata**
- Art. 30 Appalto concorso**
- Art. 31 Cottimo appalto**

TITOLO V LA FASE CONTRATTUALE

- Art. 32 Comunicazione dell'aggiudicazione**
- Art. 33 Documentazione**
- Art. 34 Cauzione definitiva**
- Art. 35 Inadempimenti contrattuali**
- Art. 36 Spese e diritti**
- Art. 37 Forme contrattuali**
- Art. 38 La stipula dei contratti**
- Art. 39 Le registrazioni**
- Art. 40 Contenuto degli atti negoziali**
- Art. 41 Esecuzione degli atti negoziali**
- Art. 42 Liquidazione e pagamenti**
- Art. 43 Subappalto**

TITOLO VI NORMI FINALI

- Art. 44 Norme di riferimento**
- Art. 45 Rinvio**
- Art. 46 Pubblicità**
- Art. 47 Entrata in vigore**